



Decreto federale

Disegno

**che approva e attua il Protocollo relativo all'estensione alla
Croazia dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte,
e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Confederazione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo del ... all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Le leggi federali seguenti sono modificate conformemente alla versione qui allegata:

1. legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
2. legge federale del 19 dicembre 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità;
3. legge federale del 6 ottobre 2006⁵ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
4. legge federale del 25 giugno 1982⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

¹ RS 101

² FF 2016 1899

³ RS 831.10

⁴ RS 831.20

⁵ RS 831.30

⁶ RS 831.40

5. legge del 17 dicembre 1993⁷ sul libero passaggio;
6. legge federale del 18 marzo 1994⁸ sull'assicurazione malattie;
7. legge federale del 20 marzo 1981⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni;
8. legge del 25 settembre 1952¹⁰ sulle indennità di perdita di guadagno;
9. legge federale del 20 giugno 1952¹¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura;
10. legge del 25 giugno 1982¹² sull'assicurazione contro la disoccupazione;
11. legge del 23 giugno 2000¹³ sugli avvocati;

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali di cui all'allegato.

- | | |
|----|------------------|
| 7 | RS 831.42 |
| 8 | RS 832.10 |
| 9 | RS 832.20 |
| 10 | RS 834.1 |
| 11 | RS 836.1 |
| 12 | RS 837.0 |
| 13 | RS 935.61 |

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 153a

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004¹⁶;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009¹⁷;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71¹⁸;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72¹⁹.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi

¹⁴ RS **831.10**

¹⁵ RS **0.142.112.681**

¹⁶ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

¹⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

¹⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005** 351, **2008** 4273, **2009** 621 4845) 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960²⁰ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le persone che vivono in Croazia e sono assicurate facoltativamente all'entrata in vigore del Protocollo del ...²¹ relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 alla Croazia, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

² Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Croazia, continueranno a essere loro versate nella stessa misura anche dopo l'entrata in vigore del Protocollo del ... relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia, fintantoché adempiono le condizioni in materia di reddito.

2. Legge federale del 19 giugno 1959²² sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 80a

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Sviz-

²⁰ RS 0.632.31

²¹ ...

²² RS 831.20

zera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999²³ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004²⁴;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009²⁵;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71²⁶;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72²⁷.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960²⁸ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

²³ RS **0.142.112.681**

²⁴ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

²⁵ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

²⁶ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

²⁷ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005** 351, **2008** 4273, **2009** 621 4845) 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

²⁸ RS **0.632.31**

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

3. Legge federale del 6 ottobre 2006²⁹ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 32

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999³⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004³¹;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009³²;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71³³;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72³⁴.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge,

²⁹ RS **831.30**

³⁰ RS **0.142.112.681**

³¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

³² Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

³³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

³⁴ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005** 351, **2008** 4273, **2009** 621 4845) 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960³⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniquale volta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

4. Legge federale del 25 giugno 1982³⁶ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 89a

1 Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999³⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004³⁸;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009³⁹;

³⁵ RS **0.632.31**

³⁶ RS **831.40**

³⁷ RS **0.142.112.681**

³⁸ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

³⁹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁴⁰;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁴¹.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴² istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniquale volta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

5. Legge del 17 dicembre 1993⁴³ sul libero passaggio

Art. 25b

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione

⁴⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁴¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005** 351, **2008** 4273, **2009** 621 4845) 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁴² RS **0.632.31**

⁴³ RS **831.42**

della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁴⁵;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁴⁶;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁴⁷;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁴⁸.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴⁹ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴⁴ RS **0.142.112.681**

⁴⁵ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

⁴⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831**) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁸ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845**) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁴⁹ RS **0.632.31**

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

6. Legge federale del 18 marzo 1994⁵⁰ sull'assicurazione malattie

Art. 95a

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁵²;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁵³;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁵⁴;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁵⁵.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera

⁵⁰ RS **832.10**

⁵¹ RS **0.142.112.681**

⁵² Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

⁵³ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

⁵⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁵⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005** 351, **2008** 4273, **2009** 621 4845) 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960⁵⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

7. Legge federale del 20 marzo 1981⁵⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 115a

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999⁵⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁵⁹;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁶⁰;

⁵⁶ RS **0.632.31**

⁵⁷ RS **832.20**

⁵⁸ RS **0.142.112.681**

⁵⁹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

⁶⁰ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁶¹;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁶².

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960⁶³ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniquale volta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

8. Legge del 25 settembre 2952⁶⁴ sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 28a

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione

⁶¹ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁶² Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005** 351, **2008** 4273, **2009** 621 4845) 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁶³ RS **0.632.31**

⁶⁴ RS **834.1**

della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁶⁶;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁶⁷;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁶⁸;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁶⁹.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960⁷⁰ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁶⁵ RS **0.142.112.681**

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

⁶⁷ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

⁶⁸ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004 121**, **2008 4219 4273**, **2009 4831**) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁶⁹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005 351**, **2008 4273**, **2009 621 4845**) **4831**) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁷⁰ RS **0.632.31**

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

9. Legge federale del 20 giugno 1952⁷¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 23a

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁷³;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁷⁴;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁷⁵;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁷⁶.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera

⁷¹ RS **836.1**

⁷² RS **0.142.112.681**

⁷³ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

⁷⁴ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

⁷⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁷⁶ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005** 351, **2008** 4273, **2009** 621 4845) 4831) e dell'Accordo AELS riveduto.

dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960⁷⁷ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

10. Legge del 25 giugno 1982⁷⁸ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 83 cpv. 1 lett. n^{bis}

¹ L'Ufficio di compensazione:

n^{bis}. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell'ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l'articolo 11 dell'allegato I all'Accordo del 21 giugno 1999⁷⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);

Art. 121

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 1999⁸⁰ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

⁷⁷ RS **0.632.31**

⁷⁸ RS **837.0**

⁷⁹ RS **0.142.112.681**

⁸⁰ RS **0.142.112.681**

- a. regolamento (CE) n 883/2004⁸¹;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁸²;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁸³;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁸⁴.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K, appendice 2, della Convenzione del 4 gennaio 1960⁸⁵ istitutiva dell'Associazione europea di libero passaggio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

⁴ Le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» della presente legge designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione.

⁸¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

⁸² Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (RS **0.831.109.268.11**).

⁸³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giu. 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831**) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁸⁴ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 mar. 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella (RU **2005 351, 2008 4273, 2009 621 4845**) e dell'Accordo AELS riveduto.

⁸⁵ RS **0.632.31**

11. Legge del 23 giugno 2000⁸⁶ sugli avvocati

L'allegato è modificato come segue:

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE

Austria	Rechtsanwalt
Belgio	Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt
Bulgaria	Адвокат
Cipro	Δικηγόρος
Croazia	Odvjetnik/Odvjetnica
Danimarca	Advokat
Estonia	Vandeadvokaat
Finlandia	Asianajaja/Advokat
Francia	Avocat
Germania	Rechtsanwalt
Grecia	Δικηγόρος
Irlanda	Barrister, Solicitor
Islanda	Lögmaður
Italia	Avvocato
Lettonia	Zvērināts advokāts
Liechtenstein	Rechtsanwalt
Lituaniaen	Advokatas
Lussemburgo	Avocat
Malta	Avukat/Prokuratur Legali
Norvegia	Advokat
Paesi Bassi	Advocaat
Polonia	Adwokat/Radca prawny
Portogallo	Advogado
Regno Unito	Advocate/Barrister/Solicitor
Repubblica Ceca	Advokát
Romania	Avocat
Slovacchia	Advokát/Komerčný právnik
Slovenia	Odvetnik/Odvetnica
Spagna	Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu
Svezia	Advokat
Ungheria	Ügyvéd

